

pp



SENT. N. / URTEIL Nr.
47/15
RG. N. / ALLGE. REG. NR.
4744/14
REP. N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI BOLZANO

ESENTE

La Giudice di Pace di Bolzano,
dott.ssa Maria Costanza Giatti,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta sub n. 4744/14 R.G. promossa da
, residente in 39100 Bolzano,

rappresentata e difesa dal dott. Sebastian Ochsenreiter ed elettiva-
mente domiciliata presso il suo studio in 39054 Soprabolzano/Renon
(BZ), via della Chiesa n. 17, giusta delega in atti;

parte opponente


contro

Comune di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempo-
re, rappresentato e difeso dal dott. Antonello Germano, giusta delega
generale di data 10.10.2011, depositata in data 11.10.2011, con domi-
cilio eletto presso l'Avvocatura Comunale sita in 39100 Bolzano, vicolo
Gumer n. 7;

parte opposta

In punto: opposizione a sanzione amministrativa.

Causa assegnata a sentenza all'udienza del giorno 03.02.2015 sulle



seguenti

CONCLUSIONI

della parte opponente, come nel ricorso introduttivo:

"in via principale: sospendere l'esecutività delle sanzioni impugnate, di voler annullare e comunque dichiarare inefficaci gli atti impugnati,

in via incidentale: dichiararsi la illegittimità e di conseguenza la disapplicazione della lettera C n. 23 della ordinanza n. 228/2014 d.d. 29.04.2014 e della ordinanza n. 71/2014 d.d. 05.02.2014 del Comune di Bolzano;

in via subordinata, nel caso di inopinato rigetto, l'annullamento della sanzione di cui al verbale di contestazione n. 39870/2014, nonché l'applicazione del minimo edittale.

Voglia altresì l'illustrissimo Giudice condannare la parte resistente a rimborsare il contributo unificato e la marca da bollo versati dal ricorrente; con vittoria di spese e lite."

Del procuratore di parte opposta, come in comparsa di costituzione e risposta:

"in via pregiudiziale di diritto, dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere;

in subordine e sempre in diritto, l'inammissibilità del ricorso;

in via ulteriormente subordinata e nel merito, respinta la domanda di disapplicazione parziale dell'ordinanza, rigettarsi il ricorso, con conseguente conferma dei due residui verbali impugnati;

In ogni caso con vittoria di spese di lite nella misura che il Signor Giudice riterrà di giustizia."



MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso ex art. 7 del D.Lgs. n.150/2011, la sig.ra _____, come sopra rappresentata e difesa, impugnava tre verbali di contestazione tutti elevati dal Comune di Bolzano, ai sensi dell'art. 7, commi 9 e 14, del codice della strada, per transito in zona a traffico limitato nonostante il divieto.


A sostegno delle sue ragioni, la ricorrente esponeva in fatto quanto segue:

che il giorno 10.08.2014 alla guida dell'autovettura a lei intestata _____ targata _____, trasportava/accompagnava la figlia invalida _____, titolare del permesso speciale per invalidi n. _____, rilasciato dal Comune di Bolzano, entrando nella zona a traffico limitato da via Stazione, uscendo da via Leonardo Da Vinci, dopo esattamente un'ora e quindici minuti;

che il giorno 14.08.2014 entrava sempre con la sua autovettura _____ dal varco sito in via Stazione nella zona ZTL e sempre per accompagnare/trasportare la figlia invalida;

che successivamente in data 25.09.2014 le venivano notificati i tre verbali di contestazione impugnati, due dei quali commessi rispettivamente lo stesso giorno 10.08.2014 alle ore 16,30 in entrata in ZTL e alle ore 17,45 in uscita, ed un terzo di data 14.08.2014 alle ore 16,24 in entrata in ZTL.

Nel merito contestava la ricorrente il fatto, che la segnaletica verticale elettronica installata nei varchi della zona a traffico limitato nel Comune di Bolzano non riportava alcun accenno e/o indicazione al fatto che



The image shows a handwritten signature in black ink, written vertically. Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "GIUDICE DI PACE DI BOLZANO" around the perimeter and a central emblem. The stamp is partially obscured by the signature.

l'accesso alla ZTL era consentito con l'obbligo di richiedere autorizzazione alla Polizia Municipale prima dell'accesso, durante gli orari di copertura del servizio da parte della Polizia Municipale, mentre negli orari di non copertura del servizio, il transito e la sosta dei veicoli adibiti al servizio delle persone disabili è consentito con l'obbligo di presentare entro le 48 ore successive, idonea documentazione. Infatti, era stata predisposta segnaletica verticale elettronica nei varchi di ingresso alla ZTL senza alcun divieto per i veicoli autorizzati, fra i quali quelli adibiti a servizio di persone invalide. Inoltre, le segnaletiche in questione sembrerebbero non essere previste né richiamate né regolamentate, né dagli artt. 104 e seguenti del Regolamento del CdS "Segnali di prescrizione", né dagli artt. 124 e seguenti "Segnali di indicazione", né da altra norma del Regolamento del CdS o del CdS stesso.

Rilevava, inoltre, parte ricorrente che nel caso di specie la Sig.ra

era in possesso di permesso speciale per invalidi rilasciato alla figlia , ben visibile sul cruscotto del veicolo e, quindi, autorizzata al transito nella ZTL. Nei verbali di contestazione notificati alla Sig.ra viene indicato che il veicolo in questione circolava nella ZTL senza rispettare il divieto di transito imposto dalla segnaletica verticale e senza averne il diritto violando l'art. 7 comma 9 e 14 del CdS. Tale contestazione risulterebbe, quindi, del tutto illegittima e falsata, perché le presunte violazioni al CdS commesse dalla Sig.ra

non riguardano il divieto di transito nella ZTL o il mancato diritto di transito in tale zona, bensì, eventualmente solo ed esclu-



sivamente la mancata comunicazione di transito alla Polizia Municipale entro le 48 ore successive. Eccepiva, infine, l'illegittimità delle ordinanze del Comune di Bolzano, la n. 71/2014 e n.228/2014, istitutive della Zona a Traffico Limitato, laddove prevedendo l'obbligo di anticipare la comunicazione prima dell'ingresso nelle ZTL e/o presentare nelle 48 ore successive all'ingresso nella ZTL documentazione giustificativa certamente, non possono ritenersi dirette ad agevolare la mobilità delle persone invalide o dei veicoli a servizio di queste, in contrasto quindi con quanto stabilito dall'188 del C.d.S. e 381 del Regolamento, nonché dagli art. 11 e 12' del DPR n. 503/1996.

Dimetteva documentazione probatoria a sostegno delle sue ragioni e rassegnava le sopra riportate conclusioni.

Si costituiva in giudizio per resistere l'amministrazione opposta, Comune di Bolzano, contestando integralmente il ricorso in opposizione e ribadendo la legittimità dell'operato della polizia municipale. Preliminarmente, rilevava, che con riferimento al verbale il n. V/5000Z/2014 di data 10/8/2014, veniva disposto l'annullamento in via di autotutela del predetto verbale. Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità del ricorso per i restanti altri due verbali impugnati, che costituendo singole e autonome violazioni, non sarebbero impugnabili con un medesimo ricorso.

Nel merito, in relazione alla *asserita mancanza di segnaletica verticale, della sua asserita inidoneità e non omogeneità* evidenziava, che fin dall'8 agosto, e quindi due giorni, rispettivamente quattro giorni prima dei verbali impugnati, in corrispondenza di tutti i varchi alla ZTL, ed in particolare di quello di Via della Stazione, era presente il cartello che



[Handwritten signature]

indicava l'esistenza dell'obbligo di comunicare il passaggio al numero di telefono indicato. E, poiché l'accesso libero dei disabili alla ZTL è legittimamente subordinato ad una comunicazione del titolo abilitativo, in modo che il sistema possa riconoscere il veicolo perché la relativa targa è inserita nella cosiddetta lista bianca, la mancata comunicazione rende impossibile sapere se il veicolo che transita è o meno al servizio di un disabile: infatti per motivi di privacy, la ripresa del veicoli può avvenire solo dalla parte posteriore e quindi non è in alcun modo possibile sapere se e cosa è esposto sul cruscotto anteriore, che non viene mai inquadrato. A riguardo rilevava, infatti, che, fermo restando il diritto del disabile ad accedere a tutte le ZTL servendosi di un qualsiasi veicolo, né la legge né la giurisprudenza vieterebbero, che tale diritto sia temperato con il diritto dei Comuni a non espletare un'inutile attività repressiva, il cui costo è bene ricordarlo ricade poi su tutta la comunità, consistente nell'emissione obbligatoria di verbali di contestazione in relazione a veicoli che, in quanto non inseriti nella lista bianca di quelli autorizzati al passaggio dal sistema automatico di controllo, non possono in alcun modo essere riconosciuti come autorizzati al transito. A tutti, e quindi evidentemente anche ai disabili, sarebbe richiesto, infatti, quel minimo grado di collaborazione con le forze dell'ordine volto ad evitare che le stesse siano gravate di inutili attività e connesse spese e che si sostanzia nella specie nel solo dovere di comunicazione dei dati del proprio veicolo e dei dati del contrassegno, volta per volta, entro il termine di 48 ore o, in alternativa, anche con una sola comunicazione una tantum



in caso di accessi abituali. A dire della amministrazione opposta, inoltre, chi è residente a Bolzano non solo avrebbe il dovere, ma anche ogni possibilità di informarsi facilmente sui provvedimenti di regolamentazione del traffico adottati in città, vista la larghissima copertura mediatica durata tantissimi mesi sui giornali locali e sugli altri mezzi di comunicazione rispetto all'entrata in funzione della sorveglianza automatica degli ingressi in ZTL, iniziata già nel mese di gennaio e continuata ben dopo la messa in funzione delle telecamere in data 14/7/2014.


Dimetteva documentazione a sostegno delle sue ragioni e rassegnava le sopra riportate conclusioni.

Ora, tutto ciò esposto e passando al merito della decisione, le argomentazioni poste a fondamento del ricorso sono da ritenersi valide e di conseguenza il ricorso va accolto.

Preliminarmente, occorre soffermarsi sulla eccezione di inammissibilità del presente ricorso, in quanto cumulativo, sollevata dalla amministrazione opposta. Va osservato che la ricorrente ha iscritto a ruolo il ricorso, saldando il contributo unificato per ciascun verbale impugnato; inoltre, considerato che i verbali sono soggettivamente ed oggettivamente connessi, l'eccezione di inammissibilità va rigettata.

Per quanto riguarda il merito, alla ricorrente è stata contestata la violazione dell'art. 7, comma 9 e 14, del codice della strada, che, come noto, stabilisce il divieto di transito nelle zone a traffico limitato.

Tale normativa del tutto legittima va tuttavia temperata con le esigenze di transito delle autovetture che trasportano persone invalide.




c.d.s., il comune abbia limitato la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.

Alla luce di quanto sopra, non possono essere quindi condivise le argomentazioni portate dalla amministrazione opposta a sostegno della legittimità dell'operato della Polizia Municipale, atteso che, come sopra detto, la condotta omissiva prevista dalla norma oggetto dei verbali impugnati non può essere la omessa comunicazione preventiva o una tantum dei dati del veicolo e del contrassegno invalidi, essendo costituita dalla violazione del divieto di transito in ZTL. Tuttavia, nel caso di specie, è stata contestata la violazione dell'art. 7, comma 9 e 14, c.d.s., partendo dall'errore presupposto che l'accesso libero dei disabili alla ZTL, sia subordinato ad una comunicazione del titolo abilitativo, in modo che il sistema possa riconoscere il veicolo e quindi la mancata comunicazione renderebbe impossibile sapere se il veicolo che transita è o meno al servizio di un disabile. Ma, come detto, la condotta omissiva prevista dai citati commi dell'art. 7 C.d.S. non è questa.

Tutto ciò detto, il ricorso in opposizione va accolto.

Considerato, che l'Amministrazione opposta ha annullato in data 17.11.2014 in via di autotutela il verbale n. V/5000Z/2014 Reg. n. 39870/2014 del 10.08.2014 (vedi sub doc. n. 4 del fascicolo di parte opposta), circostanza questa pacifica, il ricorso in opposizione merita accoglimento relativamente al verbale n. V/4970Z/2014 Reg. n. 39840 del 10.08.2014 e n. V/5609Z/2014 Reg.n. 41095 del 14.08.2014.



Non può essere dichiarata la illegittimità e conseguente disapplicazione della lettera c) n. 23 della ordinanza n. 228/2014 dd. 29.04.2014 e n. 71/2014 dd. 05.02.2014 del Comune di Bolzano, come richiesto da parte ricorrente, esulando tale pronuncia dalla materia, di cui al presente ricorso in opposizione a sanzione amministrativa ex art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'amministrazione opposta Comune di Bolzano: le stesse sono liquidate in via equitativa nella misura di € 200,00, oltre IVA e CAP come per legge ed € 86,00 per anticipazioni.

P.Q.M.

la Giudice di Pace di Bolzano, definitivamente decidendo sull'opposizione,

accoglie

il ricorso in opposizione e per l'effetto annulla i verbali di contestazione n. VI/4970Z/2014 Reg. n. 39840 del 10.08.2014 e n. VI/5609Z/2014 Reg. n. 41095 del 14.08.2014, entrambi emessi dalla Polizia Municipale di Bolzano;

condanna

parte opposta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 200,00, oltre IVA e CAP come per legge ed € 86,00 per anticipazioni.

Così deciso in Bolzano, il 03 febbraio 2015

La Cancelliera/Il Cancelliere
Rag. Frena Cristina

Cristina Frena



La Giudice di Pace

dott.ssa Maria Costanza Giatti

Maria Costanza Giatti